

Repertorio n. 3775

Raccolta n. 2483

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di maggio
9 maggio 2018

alle ore diciotto e quindici minuti.

In Ancona, via della Loggia 1/D (Teatro delle Muse), presso la sede della società "MARCHE TEATRO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

Avanti a me, dott. RENATO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, è personalmente comparsa la signora:

- NICOLINI GABRIELLA, nata ad Ancona il giorno 11 gennaio 1954, residente ad Ancona, frazione Sappanico n. 88/I.

La comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società "MARCHE TEATRO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede ad Ancona, via della Loggia n. 1/D, capitale sociale euro 30.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al registro delle imprese di Ancona: 02620080420, numero REA AN-202124, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea della società suddetta per discutere e deliberare, in seduta straordinaria, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica dello statuto.

La comparente mi richiede quindi di redigere il relativo verbale, al che aderendo io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 9 dello statuto, la richiedente, la quale constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata convocata, mediante avviso in data 28 marzo 2018, inviato ai soci in pari data mediante posta elettronica;

che la prima convocazione indetta per il giorno 30 aprile 2018 è andata deserta;

- che si è testé tenuta l'assemblea relativa alla parte ordinaria;

- che sono ora presenti e rappresentati tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale, e precisamente:

- COMUNE DI ANCONA in persona del dirigente della direzione Cultura del Comune di Ancona Ciro Del Pesce;

- FONDAZIONE LE CITTA' DEL TEATRO in persona del commissario straordinario Carlo D'Ascanio;

- ASSOCIAZIONE INTEATRO in persona del presidente del Consiglio Direttivo Cristiano Lassandari;

- che del consiglio di amministrazione sono presenti il presidente nella sua stessa persona ed il consigliere Cristiano Lassandari;

- che non è presente il sindaco unico Corrado Mariotti il qua-

Registrato in ANCONA
il 10/05/2018
al N. 3324
Serie 1T
€ 356,00

Iscritto nel Registro
Imprese di ANCONA
in data 11/05/2018
prot. n. 11313

le ha giustificato la propria assenza.

Il presidente dell'assemblea dichiara quindi di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e di avere verificato che l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, per validamente deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il presidente illustra all'assemblea le modifiche che si rende opportuno apportare allo statuto della società in adempimento alle prescrizioni contenute nel T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) posto che l'art. 26 del citato T.U. dispone che le società già costituite provvedano all'adeguamento dello statuto sociale alle nuove disposizioni.

Con l'occasione si rende opportuno apportare allo statuto anche modifiche volte ad adeguare lo stesso al decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali del 1° luglio 2014 ("Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla Legge n. 163/1985), come suggerito dal Ministero stesso.

Il tutto anche in ossequio alla delibera della Giunta Comunale del Comune di Ancona n. 126 del 13 marzo 2018, avente in allegato sub lettera "A" lo statuto con le modifiche da apportare, delibera trasmessa alla "Società Marche Teatro s.c.a.r.l." per le conseguenti determinazioni.

Il presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura delle singole modifiche proposte.

A questo punto il presidente dà atto che le modifiche proposte sono state approvate con delibera della Giunta Comunale n. 126 del 13 marzo 2018; conseguentemente, l'assemblea, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

I - Di modificare l'art. 2 dello statuto come segue:

"1. La società ha scopo consortile e non lucrativo.

2. La società effettua, oltre l'80% del fatturato, nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dal Comune di Ancona. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

3. La società, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2602 cod. civ., ha per oggetto le seguenti attività:", invariato il resto dell'articolo, con la precisazione che il comma 3 diviene comma 4 e il comma 4 diviene comma 5.

II - Di modificare l'art. 10 dello statuto:

* aggiungendo al comma 1, dopo le parole "cinque membri", quanto segue: "dotati dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla vigente normativa in materia. La scelta sulla composizione del consiglio di amministra-

zione è effettuata nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive modifiche e/o integrazioni.";

* modificando il comma 7 come segue: "Gli amministratori possono essere anche non soci, non possono essere dipendenti del Comune di Ancona e sono rieleggibili."

Invariati i commi successivi sino al comma 13.

III - Di modificare la lettera a) del comma 14 dell'art. 10 come segue: "a) il consiglio elegge tra i suoi componenti il vice presidente, con funzione esclusivamente di sostituto del presidente, nel caso di sua assenza o impedimento, senza che tale incarico possa comportare il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo, nomina un segretario anche estraneo al consiglio e può attribuisce deleghe di gestione ad un consigliere, scelto tra quelli designati dal Comune di Ancona, determinandone i poteri, salva l'attribuzione di deleghe al presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;" invariato il resto.

IV - Di modificare l'art. 11 dello statuto, sostituendo, al comma 1, le parole "e al o ai consiglieri delegati" con le parole "e al consigliere delegato".

V - Di modificare l'art. 12, comma 1, dello statuto, come segue: "1. La società nomina un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale.

In caso di composizione collegiale, l'organo di controllo è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente designato dal Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo e due supplenti, dotati dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla vigente normativa in materia e nominati nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive modifiche e/o integrazioni."

VI - Di modificare il comma 4 dell'art. 12 dello statuto come segue: "4. La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo".

VII - Di modificare il comma 5 dell'art. 12 dello statuto come segue: "5. Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questo deve essere iscritto nell'apposito registro. Ove nominato si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni".

VIII - Di modificare il comma 3 dell'art. 13 dello statuto come segue: "3. Ai sensi del decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del 1° luglio 2014, il Direttore può effettuare prestazioni artistiche per al massimo uno spettacolo rappresentato in uno dei teatri gestiti dal Consorzio e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulen-

za e prestazioni artistiche presso organismi sovvenzionati dallo Stato nel campo del Teatro.".

IX - Di aggiungere, dopo l'art. 15, il seguente articolo:
"Art. 16 - Disposizioni generali

1. Ai sensi della normativa vigente, alla società è fatto di-
viato:

- di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrisponde-
re trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi so-
ciali;

- di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.".

Di conseguenza l'attuale art. 16 diviene art. 17.

A questo punto il presidente mi consegna il testo dello statu-
to aggiornato con le modifiche apportate dall'odierna assem-
blea, testo che io notaio allego al presente atto sotto la
lettera "**A**", omissane la lettura per volontà della comparente.
Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la
parola, l'assemblea è sciolta alle ore diciotto e quarantacin-
que minuti.

Io notaio ho letto alla comparente questo atto scritto con
strumenti elettronici da persona di mia fiducia e da me com-
pletato a mano su nove pagine di tre fogli. Viene sottoscritto
alle ore diciannove.

FIRMATO: GABRIELLA NICOLINI - RENATO BUCCI (IMPRONTA DEL SI-
GILLO).

STATUTO DELLA SOCIETA'**"MARCHE TEATRO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"****Art. 1 - DENOMINAZIONE**

1. E' costituita, ai sensi degli artt. 2615-ter e 2462 e segg. del codice civile, una società consortile a responsabilità limitata denominata: **"MARCHE TEATRO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**.
2. La società opera secondo il modello c.d. "in house providing".

Art. 2 - OGGETTO

1. La società ha scopo consortile e non lucrativo.
2. La società effettua, oltre l'80% del fatturato, nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dal Comune di Ancona. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
3. La società, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2602 cod. civ., ha per oggetto le seguenti attività:
 - contribuire, a livello nazionale ed internazionale, alla formazione sociale e culturale della collettività, attraverso la diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo;
 - sostenere e diffondere i valori del teatro nazionale d'arte e di tradizione con l'adozione di progetti artistici di produzione, ricerca, perfezionamento professionale, promozione, ospitalità e presenza in contesti sociali rilevanti;
 - diffondere e promuovere, con tutte le iniziative opportune, la conoscenza dei nuovi aspetti del teatro a livello nazionale e internazionale nelle sue molteplici forme, con speciale riferimento alle esperienze di ricerca e di rinnovamento del linguaggio teatrale e della drammaturgia contemporanea;
 - svolgere attività di produzione teatrale con carattere stabile e continuativo, curare la diffusione e la distribuzione dei propri allestimenti sul territorio regionale, nazionale ed estero;
 - valorizzare, sostenere e promuovere sia il repertorio classico che la drammaturgia contemporanea ed europea;
 - svolgere attività di produzione multimediale;
 - favorire la qualità artistica ed il costante rinnovamento dell'offerta teatrale italiana, promuovendo l'innovazione, l'utilizzo di nuove tecnologie, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, i nuovi linguaggi teatrali propri di ambiti e culture diverse, con particolare attenzione alla contemporaneità ed alla multimedialità;
 - sostenere la diffusione internazionale del teatro italiano, in particolare in ambito europeo, anche mediante iniziative di coproduzione e ospitalità in collaborazione con qualificati organismi esteri;
 - mantenere contatti permanenti con i soggetti teatrali, italiani e stranieri, sviluppando attività di rete al fine di contribuire attivamente allo sviluppo e alla più ampia diffusione della cultura teatrale italiana e internazionale;
 - assumere la gestione diretta e la disponibilità esclusiva di spazi sul territorio regionale nei quali programmare direttamente le proprie produzioni e gli spettacoli prodotti da organismi e compagnie di riconosciuto valore professionale e artistico;

- consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura teatrale e dello spettacolo con particolare riguardo alle nuove generazioni e alle categorie meno favorite;
- ospitare, produrre o coprodurre spettacoli di danza;
- organizzare festival e rassegne che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura della danza ed alla promozione del turismo culturale;
- ampliare le potenzialità del mercato teatrale e dello spettacolo, anche promuovendo la valorizzazione di luoghi originariamente non destinati ad attività di spettacolo e l'utilizzazione di siti storici ed aree archeologiche per lo sviluppo del turismo culturale nelle Marche;
- promuovere nella propria sede e sul territorio regionale progetti di informazione, promozione e formazione del pubblico anche attraverso iniziative tese ad accrescere la conoscenza del teatro e dello spettacolo con la promozione di incontri, attività editoriali, rapporti con il mondo scolastico, collaborazioni con Università e enti o istituti operanti nel settore teatrale;
- sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico ed organizzativo; valorizzare i nuovi talenti e favorire il ricambio generazionale attraverso l'impiego di giovani attori e tecnici nell'ambito del nucleo artistico - tecnico - organizzativo stabile;
- promuovere, sostenere, organizzare manifestazioni, incontri, festival, e qualunque altra iniziativa con particolare riferimento a quelle già svolte dai soci, anche al fine di non disperdere prerogative ed attività già affermate;
- perseguire un'attività che conduca al più ampio coinvolgimento di tutti i Comuni e Provincie, nonché della Regione Marche, quale ente programmatore e promotore di carattere generale;
- promuovere il recupero, strutturale e culturale, delle infrastrutture marchigiane adibite allo spettacolo, anche provvedendo ad elaborare circuiti di manifestazioni a carattere regionale, onde favorire, tra l'altro, una qualificata ed agevole partecipazione del pubblico alle rappresentazioni medesime;
- gestire direttamente o in convenzione con terzi ogni attività accessoria anche a carattere commerciale utile ad ampliare e migliorare i servizi offerti agli utenti, offrire servizi di foresteria, mensa e catering;
- partecipare a bandi emanati da enti nazionali e internazionali, pubblici e privati, finalizzati agli scopi statutari.

4. La società non può contrarre mutui a medio/lungo termine, salvo che si tratti di mutui agevolati in base a legge nazionale o regionale, riservati a particolari categorie di operatori. In questo caso l'operazione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione previa autorizzazione dell'assemblea.

5. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare e quelle di mediazione, le attività professionali protette e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Art. 3 - SEDE

1. La sede della società è nel Comune di Ancona.
2. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica dell'atto costitutivo.
3. La società ha una sede secondaria nel Comune di Polverigi.

Art. 4 - DURATA

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge, e può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Art. 6 - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

1. In tutti i casi in cui un socio intende cedere a qualsiasi titolo l'intera propria partecipazione o parte di essa ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, ai fini dell'efficacia del trasferimento della partecipazione nei confronti della società, occorre che sia manifestato il gradimento del nuovo socio con deliberazione dei soci, salvo il diritto di recesso del socio, con le modalità di cui al successivo art. 7.

2. L'assemblea nel concedere o negare il gradimento dovrà tenere conto dell'incidenza che l'ingresso del nuovo socio potrà avere sul funzionamento della società consortile.

3. I trasferimenti delle partecipazioni sociali effettuati senza osservare gli adempimenti previsti dal presente articolo non producono effetti nei confronti della società, ancorchè sia stato effettuato il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2470 del codice civile.

4. Restano comunque ferme le disposizioni legislative in materia di evidenza pubblica per la scelta di eventuali soci privati.

Art. 7 - RECESSO

Ogni socio può in ogni momento recedere dalla società, dandone preavviso, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

La partecipazione sociale dovrà essere liquidata al socio receduto in base alle norme di legge.

Il socio recedente una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla società non può revocare la dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

Art. 8 - ESCLUSIONE

1. L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato dall'art. 2466 cod. civ. può avere luogo:

a) per scioglimento e liquidazione;

b) per l'insorgere di procedure concorsuali;

c) per gravi inadempimenti delle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto o dal regolamento interno.

2. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, non computandosi la quota del socio da escludere.

3. La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione

5. Per la liquidazione della quota del socio escluso si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il recesso, esclusa peraltro la possibilità del

rimborso mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione della società.

6. Qualora non si possa procedere alla liquidazione della quota del socio escluso, l'esclusione sarà priva di effetto.

Art. 9 - DECISIONI DEI SOCI

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonchè sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

2. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

3. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

4. L'assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in territorio italiano.

5. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita a tutti i soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dal libro dei soci.

In alternativa alla raccomandata postale sono ammessi la raccomandata "a mano", nonchè il telefax e il messaggio di posta elettronica certificata inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, o all'indirizzo di posta elettronica certificata notificato alla società.

6. Le assemblee sono tuttavia valide anche in mancanza di convocazione, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge.

7. L'assemblea deve essere convocata:

a. per l'approvazione del budget economico e finanziario con valenza autorizzativa della spesa, che deve essere necessariamente in pareggio, nei termini previsti dalle disposizioni regolamentari dei soci; si specifica che la mancata autorizzazione di ogni spesa comporta responsabilità per gli organi societari e/o per gli organi di controllo;

b. per l'approvazione del bilancio, entro il termine previsto dalla legge.

8. Ogni previsione di entrata deve essere supportata da formale comunicazione da parte dei soci eventualmente corredata dagli atti di impegno di spesa.

9. L'assemblea è inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci ai sensi di legge e del presente statuto.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

10. Ogni socio ha diritto di voto in assemblea in misura proporzionale alla sua partecipazione.

11. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in mancanza dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente. Nei casi previsti dalla legge e quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio scelto dallo stesso consiglio di amministrazione o dal presidente.

12. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza

assoluta. Qualora non si raggiunga il quorum costitutivo l'assemblea si potrà riunire in seconda convocazione, che non si potrà tenere nello stesso giorno della prima. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

13. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c. è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

14. L'Assemblea si obbliga a recepire le disposizioni che il Comune di Ancona e eventuali altri enti pubblici territoriali che assumeranno la veste di soci emaneranno in materia di governance e controllo.

Art. 10 - AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri dotati dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla vigente normativa in materia. La scelta sulla composizione del consiglio di amministrazione è effettuata nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive modifiche e/o integrazioni.

2. Il Comune di Ancona ha diritto di nominare tre componenti.

La Fondazione Le città del Teatro ha diritto di nominare un componente.

L'associazione INTEATRO ha diritto di nominare un componente.

3. Il Comune di Ancona ha altresì il diritto di nominare il presidente del consiglio di amministrazione tra i componenti il consiglio come sopra nominati.

4. In caso di inerzia da parte di un socio che ha diritto di procedere alla nomina, decorsi trenta giorni, la nomina dell'amministratore sarà fatta dall'assemblea. Il consiglio di amministrazione sarà comunque validamente costituito, ancorchè

incompleto, quando siano stati nominati almeno tre amministratori.

In caso di inerzia da parte del Comune di Ancona nell'esercizio del diritto di nominare il presidente del consiglio di amministrazione, decorsi trenta giorni, la nomina del presidente sarà fatta dal consiglio di amministrazione. In attesa della nomina del presidente, le sue funzioni saranno svolte dal vice presidente. Il presidente nominato dal consiglio di amministrazione nell'inerzia del Comune di Ancona, scadrà con l'accettazione della carica del presidente nominato dal Comune di Ancona.

5. L'organo amministrativo resta in carica per tre esercizi.

6. Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragione del loro ufficio, escluso qualsiasi compenso.

7. Gli amministratori possono essere anche non soci, non possono essere dipendenti del Comune di Ancona e sono rieleggibili.

8. Gli amministratori nominati dai soci sono revocabili dai soci che li hanno nominati, in qualunque tempo anche in assenza di giusta causa, senza il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni verso il socio revocante.

9. Qualora il socio trasferisca la propria partecipazione sociale a qualunque titolo, il diritto di nomina di cui al precedente punto 2. si estinguerà e non passerà pertanto ai suoi aventi causa. L'amministratore a suo tempo nominato dal socio rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato, ma nel caso che sia necessario sostituirlo la sua revoca e la nomina del nuovo amministratore saranno effettuate secondo le regole generali, con decisione dei soci.

10. L'organo amministrativo gestisce la società con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato dei poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente statuto per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. In relazione alla attività di eventuale assunzione di mutui agevolati si fa espresso rinvio a quanto previsto dal precedente art. 2, comma 2.

11. Il consiglio redige ed approva, con cadenza indicata dai soci, report sulla situazione finanziaria e patrimoniale da trasmettere agli stessi.

12. Il Consiglio redige e/o rende conformi i propri regolamenti alle disposizioni dettate dai soci e da disposizioni normative.

13. L'organo amministrativo nomina il direttore ed ha pure facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

14. Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio elegge tra i suoi componenti il vice presidente, con funzione esclusivamente di sostituto del presidente, nel caso di sua assenza o impedimento, senza che tale incarico possa comportare il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo, nomina un segretario anche estraneo al consiglio e attribuisce deleghe di gestione ad un solo consigliere, scelto tra quelli designati dal Comune di Ancona, determinandone i poteri, salva l'attribuzione di deleghe al presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

b) se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti;

c) il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purchè in territorio italiano, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti;

d) il consiglio viene convocato dal presidente mediante lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun Consigliere e, se nominati, a ciascun sindaco effettivo o al sindaco unico, e in caso di urgenza con telegramma, telefax, o messaggio di posta elettronica certificata inviati, almeno tre giorni prima, all'indirizzo postale, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata notificato alla società. In mancanza di formale convocazione, il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e, se nominati, tutti i sindaci effettivi o il sindaco unico;

e) per la validità delle deliberazioni del consiglio, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica, e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti;

f) il segretario redige il verbale delle deliberazioni del consiglio, e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) è ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 11 - RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita al presidente del consiglio di amministrazione e al consigliere delegato, con firma tra loro disgiunta, salvo che il consiglio non abbia diversamente deliberato.

Art. 12 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La società nomina un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale.

In caso di composizione collegiale, l'organo di controllo è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente designato dal Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo e due supplenti, dotati dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla vigente normativa in materia e nominati nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive modifiche e/o integrazioni.

2. La nomina dell'organo di controllo e revisione è obbligatoria.

3. L'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile.

4. La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo.

5. Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore questo deve essere iscritto nell'apposito registro. Ove nominato si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Art. 13 - DIRETTORE

1. Il Direttore è nominato dal consiglio di amministrazione tra persone in possesso di curricula attestanti comprovata e specifica esperienza nei settori di interesse del Consorzio previa pubblicazione dell'avviso di conferimento.

2. All'atto della nomina il consiglio di amministrazione determina la natura, il compenso e la durata del rapporto.

3. Ai sensi del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del 1° luglio 2014, il Direttore può effettuare prestazioni artistiche per al massimo uno spettacolo rappresentato in uno dei teatri gestiti dal Consorzio e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso organismi sovvenzionati dallo Stato nel campo del Teatro.

4. Il Direttore svolge attività di definizione, programmazione e coordinamento delle manifestazioni teatrali e culturali ordinarie e straordinarie ed attività collegate (produzione, distribuzione e ospitalità), entro i limiti di budget annualmente deliberati dal consiglio di amministrazione e formalmente comunicati.

5. Il Direttore predispone il programma artistico del Consorzio da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione.

6. Il Direttore può delegare parte dei compiti artistici, dei compiti organizzativi o dei compiti amministrativi di sua competenza a persone in possesso dei requisiti artistici, tecnici o amministrativi necessari all'espletamento di dette funzioni.

7. Il Direttore svolge il suo incarico in stretta coordinazione con il presidente del consiglio di amministrazione e risponde del proprio operato al consiglio di amministrazione.

8. Il Direttore ha le seguenti funzioni:

- a) predispone la bozza di bilancio preventivo annuale in cui sono formulate tutte le previsioni di costi e ricavi attinenti le attività istituzionali del consorzio, per l'esame e l'approvazione del consiglio;
- b) propone l'assunzione del personale sulla base dell'organizzazione funzionale approvata dal consiglio di amministrazione nel rispetto delle procedure assunzionali e dei limiti e vincoli di legge;
- c) attua le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative ai rapporti con i consorziati, attinenti al proprio incarico;
- d) predispone, per l'approvazione del consiglio di amministrazione, convenzioni ed atti con terzi utili alla realizzazione delle attività del consorzio;
- e) predispone i contratti con attori, tecnici, collaboratori teatrali, autori, traduttori, scenografi, musicisti e quanti siano chiamati a collaborare nella realizzazione degli spettacoli prodotti dal consorzio, nonché con i collaboratori delle attività formative e culturali, e ne informa periodicamente il consiglio di amministrazione;
- f) predispone la bozza del bilancio consuntivo per l'esame del consiglio di amministrazione;
- g) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione, esegue le deliberazioni dello stesso e sovrintende all'esercizio delle attività.

Art. 14 - BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio ai sensi di legge.
2. Il bilancio può prevedere perdite economiche e/o disavanzi finanziari solo se causate da situazioni riconducibili ad imprevedibili fatti di gestione.
3. Dagli utili risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma non inferiore al cinque per cento destinata a riserva legale, fino a che la stessa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale. Il residuo, con deliberazione dell'assemblea, sarà attribuito a riserva straordinaria o ristornato ai soci in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.
4. E' vietata la distribuzione di utili ai soci.
5. Le riserve non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della società.

Art. 15 - SCIoglimento

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Art. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ai sensi della normativa vigente, alla società è fatto divieto:
 - di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
 - di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 17 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge sulle società a responsabilità limitata, integrate dalle disposizioni sui consorzi con attività esterna.

FIRMATO: GABRIELLA NICOLINI - RENATO BUCCI (IMPRONTA DEL SIGILLO)